

**Legge federale  
sulla navigazione aerea  
(LNA)**

**Modificazione del 18 giugno 1993**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2)</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup> Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:

- a. *Concerne solo il testo tedesco*
- b. *Concerne solo il testo tedesco*
- c. i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.

*Art. 53 e 54*

*Abrogati*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1)</sup> FF 1993 I 609

<sup>2)</sup> RS 748.0

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993

Il presidente: Piller

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993

Il presidente: Schmidhalter

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 6 luglio 1993<sup>1)</sup>

Terminé di referendum: 4 ottobre 1993

5371

<sup>1)</sup> FF 1993 II 842

## **Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) Modificazione del 18 giugno 1993**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1993
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.07.1993
Date	
Data	
Seite	842-843
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 473

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.